

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1982

che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 1770/82

(82/567/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 1770/82 della Commissione, del 2 luglio 1982, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare<sup>(3)</sup>, gli organismi di intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per la fabbricazione e la fornitura di 700 tonnellate di butteroil destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80<sup>(5)</sup>, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato, per ogni partita oggetto della gara, un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1770/82 sono fissati come segue:

- partita D: 2 248 180 ECU (D),
- partita E: 895 469 ECU (F).

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 200 del 7. 7. 1982, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.